Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Sabato, 2 febbraio 1963   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390   Semestrale L. 7.380   Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60   Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030   Semestrale L. 6.520   Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020   Semestrale L. 5.520   Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50   Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato : ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A ; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

LEGGE 17 dicembre 1962, n. 1863.
Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato. Pag. 587

LEGGE 26 dicembre 1962, n. 1864.
Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo Pag. 587

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1865.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960. Pag. 588

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1866.
Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Pag. 589

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1867.
Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia Pag. 590

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1868.
Soppressione dell'Ente per la colonizzazione della Libia. Pag. 590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 1869.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena ad acquistare un immobile Pag. 592

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 1870.
Rinnovo della rappresentanza italiana della Delegazione internazionale per la ferrovia del Sempione Pag. 592

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1871.
Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di siderurgia presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino Pag. 592

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. 1872.
Approvazione dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli Pag. 594

Scambio di Note tra l'Italia e la Grecia integrativo dell'Accordo per il pagamento delle pensioni agli ex cittadini italiani del Dodecaneso concluso ad Atene il 28 novembre 1959. (Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1962, n. 1850) Pag. 594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962.
Passaggio di gestione all'Ente acquedotti siciliani dell'acquedotto comunale di Custonaci (Trapani) Pag. 595

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1962.
Modificazione alle piante organiche del personale di dattilografia Pag. 595

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1962.
Deliberazione, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, del piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'esercizio 1963-1964. Pag. 596

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1962.
Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ad emettere, per l'anno 1962, obbligazioni al portatore per l'importo di L. 5 miliardi, al tasso del 5,50 % annuo, di durata non superiore a quindici anni. Pag. 599

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1962.
Elevazione a L. 25 miliardi del limite di emissione dei buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi ed al portatore, della Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia Pag. 600

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1962.
Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli ad emettere, per l'anno 1962, buoni fruttiferi al portatore, per l'importo complessivo di L. 10 miliardi . . Pag. 600

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1963.
Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e dei lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani Pag. 600

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1963.
Autorizzazione alla Banca popolare di sovvenzione di Rieti, con sede in Rieti, ad estendere il credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Rieti. Pag. 601

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1963.
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti « San Giuseppe », con sede in Pordenone (Udine), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, in alcuni Comuni della provincia di Udine Pag. 601

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1963.
Autorizzazione alla Banca mutua popolare Maglianese, con sede in Magliano Sabina (Rieti) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Rieti Pag. 602

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1963.
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Rutigliano, di seconda categoria, con sede in Rutigliano (Bari) nella Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari. Pag. 602

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.
Approvazione di una tariffa di assicurazione e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano. Pag. 602

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.
Approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano Pag. 603

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1963.
Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Bologna per l'anno 1963 Pag. 603

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1963.
Rettifica a precedenti decreti ministeriali 17 maggio e 11 giugno 1962, relativi alla legge 25 gennaio 1962, n. 11, sulla sistemazione dei fiumi Pag. 603

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1963.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Salerno Pag. 604

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1963.
Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Avellino Pag. 604

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1963.
Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dall'« Intercontinentale compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma Pag. 605

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1963.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963 . . . . Pag. 605

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1963.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963 Pag. 605

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1963.
Revoca alla rappresentanza generale per l'Italia della Società « Lloyd di Colonia », con sede in Milano, della autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni e le riassicurazioni Pag. 606

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1963.
Revoca alla Società « The New India Assurance Company Ltd. », con sede in Bombay e rappresentanza generale in Roma, della autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni nel territorio della Repubblica. Pag. 606

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1963.
Classificazione tra le comunali di tre strade di bonifica in provincia di Forlì Pag. 606

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise Napoli:
Piano di zona del comune di Fragneto Monforte (Benevento) . . . . Pag. 607
Piano di zona del comune di Carife (Avellino) Pag. 607

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . Pag. 607
Autorizzazione al comune di Firmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 Pag. 607

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 607

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:
Nomina dei componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica diocesana di Patti (Messina), in liquidazione coatta . . . Pag. 608
Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania (Pesaro), in liquidazione coatta. Pag. 608

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esami a ventotto posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo, carriera direttiva, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena . Pag. 609

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentotto posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, di cui ai decreti 13 marzo 1962 e 26 settembre 1962 Pag. 613

Ministero del tesoro: Costituzione delle Commissioni medica ed esaminatrici dei concorsi a posti di operaio specializzato (1ª categoria) in prova presso la Zecca con le qualifiche di montatore aggiustatore, di fresatore, di pesatore e verificatore di monete, di fonditore e staffatore a mano, di meccanico, di tempratore e di rettificatore ed affilatore di precisione Pag. 613

Ministero della marina mercantile: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1962 Pag. 614

Ministero dell'interno:
Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Campobasso. Pag. 614
Graduatoria del concorso al posto di segretario generale provinciale di 2ª classe vacante nella provincia di Sondrio. Pag. 615

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica Pag. 615

Ufficio medico provinciale di Catania: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania . Pag. 615

Ufficio veterinario provinciale di Varese: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese. Pag. 616

Ufficio medico provinciale di Varese: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese Pag. 616

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 30 DEL 2 FEBBRAIO 1963:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1963, n. 18.
Popolazione legale della Repubblica secondo il censimento del 15 ottobre 1961.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 dicembre 1962, n. 1863.

Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, per integrare, modificare e coordinare le disposizioni vigenti sull'ordinamento e sul personale degli Archivi di Stato.

Art. 2.

Il provvedimento, da emanarsi con uno o più decreti, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro, deve osservare i seguenti criteri direttivi:

1) una più precisa determinazione dei compiti e, correlativamente, la riorganizzazione dei servizi della Amministrazione degli archivi di Stato, allo scopo di adeguarne l'attività istituzionale, con particolare riguardo: *a)* all'organizzazione di 18 Soprintendenze archivistiche con circoscrizione interprovinciale invece delle 9 attuali; *b)* all'abolizione delle sottosezioni di Archivio di Stato da sostituire, qualora ve ne siano i presupposti storici e amministrativi, con sezioni dell'Archivio di Stato delle rispettive Province; *c)* alla organizzazione ed alla disciplina dei servizi di fotodocumentazione, legatoria e restauro; *d)* ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale;

2) la riforma del Consiglio superiore degli archivi, affinchè la composizione di esso possa soddisfare, equamente contemperandole nella rispettiva rappresentanza, le esigenze amministrativa, scientifica e tecnica della Amministrazione archivistica;

3) la definizione della condizione giuridica dei documenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, delle modalità e dei limiti per la libera consultazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato;

4) l'istituzione, presso gli uffici centrali, regionali e provinciali degli organi amministrativi dello Stato e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali, di Commissioni permanenti per la sorveglianza sui rispettivi archivi, composte da rappresentanti degli uffici stessi e dell'Amministrazione degli archivi di Stato, in sostituzione delle Commissioni previste dall'articolo 69 del regolamento per gli Archivi di Stato approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

5) la revisione delle norme sulla vigilanza sugli archivi degli enti pubblici diversi dallo Stato e sugli archivi privati di notevole interesse storico — anche a mezzo di ispettori archivisti onorari — per meglio definire gli obblighi degli Enti, dei privati e dello Stato;

6) la semplificazione del sistema di riscossione dei diritti di archivio;

7) l'adeguamento degli organici del personale alle esigenze del servizio archivistico;

8) la creazione di una Direzione generale degli archivi di Stato.

Art. 3.

Alla spesa derivante dai provvedimenti che saranno emanati in forza della presente legge, prevista per l'esercizio 1962-63 in lire 250.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI —
BOSCO — TRABUCCHI —
ANDREOTTI — PICCIONI —
TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 26 dicembre 1962, n. 1864.

Contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la salvaguardia dei monumenti minacciati di sommersione dalle acque del Nilo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di rispondere all'appello internazionale lanciato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per la campagna diretta a salvare i monumenti della Valle del Nilo minacciati di sommersione in conseguenza della costruzione della nuova diga di Assuan, è autorizzata l'erogazione della somma di lire 1.000.000.000, da effettuarsi a favore del Comitato nazionale italiano per la salvaguardia dei monumenti della Nubia, quale contributo alle spese relative alla progettazione ed all'esecuzione del sollevamento dei templi di Abu Simbel.

Art. 2.

L'erogazione della somma di cui all'articolo precedente verrà effettuata in sei esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1962-63, secondo il seguente piano di ripartizione:

1962-63	L. 150.000.000
1963-64	» 200.000.000
1964-65	» 200.000.000
1965-66	» 150.000.000
1966-67	» 150.000.000
1967-68	» 150.000.000

Art. 3.

All'onere di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio 1962-63, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1865.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 14 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Accordo culturale fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia. (Roma, 3 dicembre 1960).

Il *Governo della Repubblica Italiana* ed il *Governo della Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia*,

desiderosi di promuovere una sempre più intensa collaborazione nei settori della cultura, dell'arte, della scienza e dello sport;

convinti che questa collaborazione contribuirà all'ulteriore rafforzamento dei rapporti amichevoli tra i due Paesi e favorirà il consolidamento di pacifiche relazioni internazionali;

hanno convenuto di concludere un Accordo Culturale ed hanno desiganto a tale fine come loro Plenipotenziari

Il Governo della Repubblica Italiana
Il Ministro per gli Affari Esteri Antonio SEGNI

Il Governo della Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri KOČA POPOVIČ

i quali, dopo aver riconosciuto in debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggerà lo studio della lingua, della letteratura, dell'arte e della scienza dell'altra, attraverso la creazione di cattedre e lettorati presso gli Istituti di istruzione superiore nel proprio Paese, nonchè lo scambio di lettori e l'organizzazione di corsi, convegni, colloqui e conferenze.

Art. 2.

Ciascuna delle Parti Contraenti istituirà, in base alle proprie disponibilità di bilancio, borse di studio, sia annuali che di breve durata, e concederà facilitazioni a favore di studenti, studiosi, tecnici ed artisti dell'altra.

La procedura per l'assegnazione delle borse di studio e la concessione delle facilitazioni di cui sopra verrà stabilita dalla Commissione Mista prevista dall'art. 11 del presente Accordo.

Art. 3.

Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà l'accesso e le ricerche degli studiosi dell'altra parte nelle proprie istituzioni culturali e scientifiche, biblioteche, archivi e musei.

Sarà consentita la consultazione di documenti e di materiale in genere che si riferisce alla storia dell'altra Parte Contraente.

Le disposizioni di cui al presente articolo saranno applicate sulla base della reciprocità, in conformità con le leggi e i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio si trovino le istituzioni di cui al presente articolo, nonchè con gli statuti delle istituzioni stesse, anche per quanto riguarda l'effettuazione di fotografie e di microfilm.

Art. 4.

Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà lo scambio, sia individuale che in gruppi, di tecnici che desiderino perfezionarsi o specializzarsi sul territorio dell'altra.

Art. 5.

Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà la partecipazioni di uomini di cultura, scienziati, artisti, tecnici e sportivi dell'altra a corsi, congressi ed incontri, anche di carattere internazionale, che abbiano luogo sul proprio territorio.

Art. 6.

Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà ed incoraggerà lo scambio, fra le rispettive istituzioni specializzate e biblioteche, di libri e pubblicazioni relativi alla istruzione, alla scienza, alla letteratura ed all'arte.

Parimenti entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno la pubblicazione, in traduzione e in lingua originale, di opere scientifiche, letterarie ed artistiche. Verrà esaminata ogni possibile misura atta a facilitare in ciascuno dei due Paesi l'importazione e la vendita di libri e pubblicazioni editi nell'altro.

Art. 7

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire lo scambio di

a) esposizioni scientifiche e tecniche;

b) mostre d'arte, d'arte applicata, di artigianato e del libro;

c) manifestazioni teatrali e musicali.

Esse favoriranno inoltre le manifestazioni e le iniziative nel campo dello sport e dell'educazione fisica.

Art. 8.

Ciascuna delle Parti Contraenti faciliterà lo scambio di film a lungo e corto metraggio di carattere culturale, scientifico ed educativo.

Le Parti Contraenti organizzeranno rassegne cinematografiche e prime visioni di singoli film allo scopo di far conoscere i risultati conseguiti nell'arte cinematografica dai due Paesi. Esse incoraggeranno l'acquisto e la vendita dei film a soggetto e documentari nel quadro degli accordi esistenti o da concludere in sede commerciale.

Art. 9.

Le Parti Contraenti incoraggeranno ed aiuteranno la collaborazione nel campo della radiodiffusione e della televisione sulla base di intese tra le competenti istituzioni di ciascun Paese nell'ambito dei poteri e delle facoltà ad esse attribuiti.

Art. 10.

Le Parti Contraenti convengono di esaminare, allo scopo di stipulare un accordo speciale, le condizioni per il reciproco riconoscimento dei titoli rilasciati dalle loro Università ed altri Istituti a livello universitario.

Art. 11

Per l'esecuzione del presente Accordo le Parti Contraenti istituiranno su basi paritetiche una Commissione mista che si riunirà almeno una volta all'anno, alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia. Le sessioni saranno presiedute dal Presidente della Delegazione ospitante.

Art. 12.

La Commissione Mista avrà il compito di elaborare il piano dettagliato degli scambi per ciascun anno, stabilendo, per quanto possibile, il relativo calendario, nonchè di controllare e coordinare la realizzazione di tali scambi.

Almeno un mese prima dell'inizio di ciascuna sessione della Commissione Mista, le competenti autorità delle Parti Contraenti si scambieranno i loro progetti sul piano annuale di collaborazione.

Le questioni finanziarie derivanti dalle iniziative previste dal presente Accordo verranno regolate, in conformità con le disposizioni vigenti in ciascuna Parte Contraente all'atto della fissazione dei programmi annuali.

Art. 13.

Le Parti Contraenti si impegnano a che tutte le attività previste dal presente Accordo si svolgano sulla base della reciprocità, in conformità col principio della non ingerenza nelle questioni interne dell'altra Parte ed in osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi.

Art. 14.

Il presente Accordo sarà ratificato al più presto possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Belgrado.

Art. 15.

Il presente Accordo è concluso senza limiti di tempo e resterà in vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti Contraenti. In tal caso l'Accordo cesserà di avere vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Roma il 3 dicembre 1960 in due originali, ognuno dei quali in lingua italiana ed in lingua serbo-croata ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
SEGNI

Per il Governo della Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia
KOČA POPOVIČ

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1866.

Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito il seguente:

« Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle pro-

fessioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla metà qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennità.

Ai professori universitari collocati a riposo si applica per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, numero 18 ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 15.000.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo, si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — BOSCO — TRABUCCHI — TREMELLONI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 31 dicembre 1962, n. **1867**.

Nuova data di inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947 n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1964.

Il riassorbimento dei predetti aumenti da effettuarsi secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 508, avrà inizio il 1° gennaio 1965.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — BOSCO — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 31 dicembre 1962, n. **1868**.

Soppressione dell'Ente per la colonizzazione della Libia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente di colonizzazione istituito con regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, relativo all'Ente per la colonizzazione della Cirenaica, modificato con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 2038, sull'estensione alla Tripolitania dell'attività dell'Ente, e con regio decreto 26 settembre 1935, n. 2283, con il quale l'Istituto ha assunto il nome di Ente per la colonizzazione della Libia, è soppresso.

Il Ministro per gli affari esteri provvede con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla nomina di un liquidatore che porterà a compimento la gestione di liquidazione entro il termine di 120 giorni dalla sua nomina.

Art. 2.

Al personale di ruolo ed a contratto assunto a suo tempo in Italia dall'Ente indicato nell'articolo 1 ed in servizio alla data del 1° dicembre 1956 sarà integrato il trattamento regolare di quiescenza, limitatamente al periodo di servizio effettivamente prestato alla dipendenza dell'Ente, con sussidio da liquidarsi come appresso:

mezza mensilità di assegni per ogni anno di servizio prestato:

compenso corrispondente al mancato beneficio del preavviso, secondo le norme di legge, commisurato a 4 mesi di assegni per i primi due gradi, tre mesi per i gradi dal terzo al nono incluso, e due mesi per i gradi inferiori;

mezza mensilità di assegni per coloro che abbiano prestato servizio in colonia per un periodo superiore ai due anni.

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo precedente è data facoltà di rinunziare al particolare trattamento di liquidazione per cessazione dal servizio previsto nello stesso articolo e di optare per l'inquadramento nelle categorie del personale civile non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, disciplinato dal

regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione.

L'opzione prevista dal precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante apposita istanza, in carta legale, da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'inquadramento verrà disposto nelle categorie previste dalla tabella 1 allegata al citato regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio ed in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, secondo la classificazione stabilita con il decreto ministeriale 20 novembre 1950 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1951. Coloro che, pur disimpegnando mansioni proprie di una categoria, non siano forniti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla medesima, sono inquadrati in quella fra le categorie inferiori corrispondente al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento nella 3ª categoria può prescindersi dal titolo di studio nei confronti di coloro che esercitino mansioni proprie della categoria medesima.

Art. 4.

Al personale che ottenga l'inquadramento di cui al precedente articolo 3 è attribuita la retribuzione stabilita per la categoria di impiego nella quale avviene l'inquadramento.

Al personale suddetto è conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento presso l'Ente, rispetto al nuovo trattamento complessivo spettante come impiegato avventizio.

L'assegno personale di cui al precedente comma, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è utile ai fini di cui agli articoli 9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246. Esso è conservato, con le medesime caratteristiche all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli aggiunti (ex ruoli transitori) ai sensi del seguente articolo 5, e, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è, per gli impiegati stessi utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 5.

Al personale assunto presso l'Amministrazione della agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 3 si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti disciplinati dagli articoli dal 344 al 350 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il periodo per il compimento dell'anzianità minima occorrente per l'applicazione delle predette disposizioni decorre dalla data di assunzione nelle categorie del personale statale non di ruolo.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è limitato a coloro che al compimento del 65° anno verranno a trovarsi con un'anzianità complessiva utile, ai fini di pensione, di almeno 20 anni di servizio effettivo, tenendo conto anche del servizio nei ruoli aggiunti, nonchè del servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contemporaneamente a quella del collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

Art. 6.

Rimangono salvi, comunque, i diritti acquisiti dal personale di cui al precedente articolo 3 nei confronti dell'Ente per quanto possa al personale stesso spettare, in base agli ordinamenti dell'Ente, a titolo di indennità di licenziamento.

Il personale assistito da trattamento di previdenza, mediante polizze di assicurazione stipulate da un istituto avente sede nel territorio dello Stato, ha diritto allo svincolo ed alla consegna della polizza.

Al personale collocato nei ruoli aggiunti è data, comunque, facoltà di riscattare ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le vigenti disposizioni di legge, il servizio prestato alle dipendenze dell'Ente.

Art. 7

L'Ente trasmetterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i fascicoli personali ed ogni altro atto riguardante il personale di cui all'articolo 3.

Art. 8.

Al termine della gestione il liquidatore dell'Ente provvede alla redazione del bilancio finale della gestione di liquidazione e lo sottopone, corredato dalla relazione dell'organo di riscontro dell'Ente, all'approvazione dei Ministeri degli affari esteri e del tesoro. Provvede, altresì, a versare all'entrata del bilancio dello Stato l'eventuale avanzo della gestione ed a depositare presso il Ministero degli affari esteri i libri contabili, gli atti, i documenti e i carteggi d'ufficio dell'Ente, diversi da quelli indicati nell'articolo 7.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-1962, si provvederà fino all'importo massimo di lire 9.500.000 a carico del capitolo n. 394 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 1869.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 122 del 16 marzo c. a., con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena ha stabilito di acquistare un immobile per l'ampliamento della propria sede;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è autorizzata ad acquistare dai signori Severi Gaetano fu Vincenzo e Busani Luigia, detta Gina, fu Venceslao, un immobile posto in Modena, in via Servi, contraddistinto con i numeri civici 10, 12, 14 e 16, alle condizioni previste nella deliberazione n. 122, del 16 marzo 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1962

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162. *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 1870.

Rinnovo della rappresentanza italiana della Delegazione internazionale per la ferrovia del Sempione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 gennaio 1904, n. 15;

Visto il regio decreto 1° dicembre 1904, n. 684;

Visto il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 758, col quale veniva ricostituita la Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale degli affari relativi alla ferrovia del Sempione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 535;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1166;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Nicola Laloni, il rag. Tomaso Fattorosi-Barnaba, il dott. Guido Triossi, membri della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione, ed il dott. Salvatore Tucci, segretario aggiunto, cessano di far parte della Rappresentanza stessa.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte della Rappresentanza italiana nella Delegazione il dott. Giuseppe Santoni Rugiu, vice direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il dott. Ferdinando Squitieri, ispettore generale del Ministero del tesoro e l'avv. Aldo Morganti, ispettore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

In sostituzione dell'ambasciatore Egidio Reale, deceduto, è chiamato a far parte della Rappresentanza stessa l'ambasciatore Giovanni Battista Guarnaschelli, del Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — PICCIONI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1871.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di siderurgia presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 28 luglio 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Siderurgia » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 162, *foglio n.* 50. — VILLA

N. 99 di repertorio

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di « Siderurgia » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1962, addì ventotto luglio nella sede del Rettorato del Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24, davanti a me dott. Eugenio Dall'Armi, direttore amministrativo del Politecnico di Torino, delegato, con decreto rettorale in data 11 dicembre 1959, n. 214, a redigere e ricevere gli atti ed i contratti in forma pubblica amministrativa per conto e nell'interesse dell'Amministrazione del Politecnico, in virtù e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con rinuncia, di comune accordo e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni, sono personalmente comparsi i signori:

dott. Mario D'Onofrio, nato a La Spezia il 30 luglio 1907, segretario generale dell'Associazione Industrie Siderurgiche Italiane « Assider », con sede in Milano, piazza Velasca n. 8, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Associazione stessa, in conformità al mandato ricevuto dal Consiglio direttivo della Assider, con deliberazione del 12 giugno 1962, che in copia conforme si allega al presente atto, sotto la lettera *A*);

prof. Antonio Capetti, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 15 maggio 1895, Rettore e legale rappresentante del Politecnico di Torino, con sede in corso Duca degli Abruzzi n. 24, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto in conformità al mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione del Politecnico, con deliberazione del 20 luglio 1962 che, in copia conforme, si allega al presente atto, sotto la lettera *B*);

Premesso

che è in corso di emanazione il decreto del Presidente della Repubblica di modifica dello statuto del Politecnico di Torino, decreto che, tra l'altro, approva l'istituzione di un nuovo indirizzo metallurgico per il corso di laurea in Ingegneria chimica, costituito da un gruppo di materie a scelta dello studente comprendente l'insegnamento di « Siderurgia »;

che, in rapporto all'importanza sempre crescente assunta dall'industria siderurgica nazionale, alla conseguente costante evoluzione dei mezzi tecnici impiegati ed al continuo intensificarsi della ricerca tecnica e scientifica, riveste carattere di urgenza l'aumento di posti di professori di ruolo da destinare a cattedre atte alla formazione di laureati in Ingegneria in grado di rispondere con la loro preparazione alle richieste ed alle esigenze dell'industria siderurgica;

che l'Associazione Industrie Siderurgiche Italiane « Assider », nell'intento di dare un effettivo contributo al progresso degli studi tecnici per i fini sopra indicati, con deliberazione del proprio Consiglio direttivo in data 12 giugno 1962, ha assunto la iniziativa di assumere a suo carico i mezzi occorrenti per la istituzione presso il Politecnico di Torino, di un posto di professore di ruolo per la cattedra di « Siderurgia »;

che il Consiglio della Facoltà di ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione del Politecnico di Torino hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento e gratitudine, nei limiti delle rispettive competenze, la anzidetta proposta di istituzione, mediante convenzione con l'Associazione Industrie Siderurgiche Italiane « Assider », di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di « Siderurgia »;

tutto ciò premesso,

i predetti comparenti, della cui identità personale io sono certo, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, in aggiunta ai posti di professore di ruolo assegnati dallo Stato alla Facoltà stessa, sarà istituito un posto di professore di ruolo, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, riservato alle cattedre di « Siderurgia ».

Art. 2.

L'Associazione Industrie Siderurgiche Italiane « Assider » si obbliga a versare annualmente al Politecnico di Torino per il mantenimento del posto di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto medesimo, il contributo di L. 3.300.000 (lire tremilionitrecentomila), pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Il versamento della predetta somma, nel suo totale ammontare sarà effettuato per la prima volta subito dopo la nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora, a seguito di variazioni del trattamento economico disposto dallo Stato nei confronti dei professori universitari di ruolo, la somma di lire 3.300.000 (tremilionitrecentomila) dovesse risultare inferiore a quella necessaria al Politecnico per versare allo Stato la somma dovuta, ai sensi del successivo art. 7, per il professore di ruolo titolare della cattedra, la Associazione Industrie Siderurgiche Italiane « Assider » verserà annualmente al Politecnico di Torino la somma occorrente per integrare la differenza.

Art. 4.

La presente convenzione avrà la durata di anni 20 dalla decorrenza della nomina del titolare della cattedra di « Siderurgia » e si riterrà tacitamente prorogata di venti in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 5.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla sua scadenza;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni ivi previste;

c) se vengano a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

Nei casi predetti il posto di professore di ruolo di « Siderurgia » si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 6.

L'Associazione Industrie Siderurgiche Italiane « Assider » si obbliga inoltre a versare annualmente al Politecnico di Torino, oltre a quanto indicato nell'art. 2 della presente convenzione, l'ulteriore somma di lire 660.000, (seicentosessantamila), pari al 20 % del contributo di L. 3.300.000, al fine di far fronte agli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.

L'« Assider » si obbliga altresì ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 3.

Art. 7.

Il Politecnico di Torino, in esecuzione degli accordi sopra citati si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare del posto di Siderurgia nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

Il Politecnico stesso verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 6 per gli scopi suindicati.

Art. 8.

La presente convenzione diverrà esecutiva quando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà la approvazione della convenzione stessa ed istituirà il posto di professore di ruolo.

La convenzione medesima, stipulata nell'interesse del Politecnico di Torino, sarà registrata in esenzione della tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai signori comparenti, i quali lo hanno dichiarato pienamente conforme alla volontà degli Enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei signori comparenti.

L'atto consta di due fogli scritti su sette pagine intere e fin qui dell'ottava.

F.to: Antonio CAPETTI
» Mario D'ONOFRIO
» Eugenio DALL'ARMI, *ufficiale rogante.*

Registrato a Torino, addì 28 luglio 1962, vol. 28 Atti pubblici amministrativi. Esatte lire *gratis.*

Il Direttore distrettuale MOLLURA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962, n. **1872.**

Approvazione dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio dott. Amedeo Sica di Napoli, del 16 gennaio 1962, n. 77891 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli e ne è stato approvato lo statuto;

Visto l'atto aggiuntivo del notaio dott. Amedeo Sica di Napoli, dell'11 ottobre 1962, n. 82420 del repertorio generale, con il quale vengono apportate alcune modifiche al predetto statuto;

Vista la deliberazione del 23 gennaio 1962 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Napoli, Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1963
Atti del Governo, registro n. 162, *foglio n.* 40. — VILLA

Scambio di Note tra l'Italia e la Grecia integrativo dell'Accordo per il pagamento delle pensioni agli ex cittadini italiani del Dodecaneso concluso ad Atene il 28 novembre 1959.

(*Decreto del Presidente della Repubblica* 4 *dicembre* 1962, *n.* 1850, *pubblicato nella* « Gazzetta Ufficiale » *n.* 25 *del* 28 *gennaio* 1963).

AMBASCIATA D'ITALIA
N. 1610

Athènes, le 25 mai 1962

Monsieur le Ministre,

Afin de faciliter, dans l'intérêt commun des deux Pays, l'application de l'Accord entre la Grèce et l'Italie pour le paiement des pensions aux anciens ressortissants italiens du Dodécanèse, conclu à Athènes le 28 novembre 1959, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer ce qui suit:

1. — Le Gouvernement Italien versera au Gouvernement Hellénique, un mois après l'entrée en vigueur de l'Accord en question, 75 des 80 millions de lires fixés par l'article 1 a) de ce même Accord.

2. — Dans les six mois qui suivront le versement dont au paragraphe précédent le Gouvernement Italien, d'accord avec le Gouvernement Grec, après avoir communiqué à ce dernier la liste dont à la lettre b) de l'article 1er de l'Accord du 28 novembre 1959, fixera la somme qui devra être déduite des 5 millions restants pour les paiements déjà effectués aux intéressés à titre de pension après le 15 septembre 1947, et versera au Gouvernement Hellénique l'excédent éventuel.

Si le Gouvernement Hellénique est d'accord sur ce qui précède, je propose que la présente lettre et la réponse de Votre

Excellence constituent un accord en la matière qui fera partie intégrante de l'Accord conclu à Athènes le 28 novembre 1959.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

Mario CONTI

Son Excellence Monsieur Evanghelos AVEROFF-TOSSITSAS
Ministre des Affaires Etrangères. — EN VILLE

MINISTERE ROYAL
DES AFFAIRES ETRANGERES

Athènes, le 29 mai 1962

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de Votre Excellence en date du 25 mai courant, rédigée dans les termes suivants:

« Afin de faciliter, dans l'intérêt commun des deux Pays, l'application de l'Accord entre la Grèce et l'Italie pour le paiement des pensions aux anciens ressortissants italiens du Dodécanèse, conclu à Athènes le 28 novembre 1959, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer ce qui suit:

1. — Le Gouvernement Italien versera au Gouvernement Hellénique, un mois après l'entrée en vigueur de l'Accord en question, 75 des 80 millions de lires fixés par l'article 1 *a*) de ce même Accord.

2. — Dans les six mois qui suivront le versement dont au paragraphe précédent le Gouvernement Italien, d'accord avec le Gouvernement Grec, après avoir communiqué à ce dernier la liste dont à la lettre *b*) de l'article 1er de l'Accord du 28 novembre 1959, fixera la somme qui devra être déduite des 5 millions restants pour les paiements déjà effectués aux intéressés à titre de pension après le 15 septembre 1947, et versera au Gouvernement Hellénique l'excédent éventuel.

Si le Gouvernement Hellénique est d'accord sur ce qui précède, je propose que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent un accord en la matière qui fera ainsi partie intégrante de l'Accord conclu à Athènes le 28 novembre 1959 ».

J'ai l'honneur de faire part à Votre Excellence de l'accord du Gouvernement R. Hellénique sur le contenu de la lettre qui précède et qui fera ainsi partie intégrante de f'Accord conclu à Athènes le 28 novembre 1959.

Je saisis cette occasion pour vous exprimer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

AVEROFF-TOSSITSAS

Son Excellence Monsieur Mario CONTI
Ambassadeur d'Italie. — EN VILLE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1962.

Passaggio di gestione all'Ente acquedotti siciliani dell'acquedotto comunale di Custonaci (Trapani).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazione alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 3 luglio 1961, n. 69, del Consiglio comunale di Custonaci (Trapani), resa esecutiva dalla Commissione provinciale di controllo di Trapani nella seduta del 31 luglio 1961, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 23 settembre 1961, n. 1032, del presidente dell'Ente acquedotti siciliani, ratificata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, nella adunanza del 29 settembre 1961, per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Custonaci;

Vista la convenzione 19 ottobre 1961, n. 391, in base alla quale, la gestione dell'acquedotto di Custonaci (Trapani), passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Custonaci (Trapani).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 19 ottobre 1961, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1962

SEGNI

SULLO — TAVIANI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962
Registro n. 46, foglio n. 138

(458)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1962.

Modificazione alle piante organiche del personale di dattilografia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1960;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Ritenuta la necessità di aumentare la pianta organica del personale di dattilografia della Corte suprema di cassazione sopprimendo il posto di dattilografo in alcuni uffici di pretura;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di dattilografo nelle Preture di Adria, Chivasso, Dolo, Moncalieri e Voltri, è soppresso.

Art. 2.

La pianta organica del personale di dattilografia della Corte suprema di cassazione è aumentata da 40 a 45 posti.

Resta così modificato il decreto ministeriale 29 marzo 1960 relativamente agli uffici indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Roma, addì 21 dicembre 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1963
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 222. — GALLUCCI

(551)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1962.

Deliberazione, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, del piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'esercizio 1963-1964.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente autorizzazione di spesa per l'esecuzione delle opere prevedute dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, nonchè per l'esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria in attuazione del piano orientativo preveduto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184;

Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 132 del 25 maggio 1962, concernente la determinazione, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della citata legge 25 gennaio 1962, n. 11, del programma quinquennale delle opere pubbliche da eseguire con i fondi autorizzati dalla legge stessa;

Viste le modifiche successivamente apportate al detto programma:

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 179 del 17 luglio 1962, concernente la deliberazione, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della citata legge 25 gennaio 1962, n. 11, del piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi negli esercizi 1961-62 e 1962-63 con i fondi autorizzati dalla legge stessa;

Visto il voto 13 dicembre 1962, n. 2473, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale ha espresso parere sul piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'esercizio 1963-64, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della ripetuta legge 25 gennaio 1962, n. 11;

Decretano:

Il piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'esercizio 1963-64 è deliberato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, come dagli allegati *A*, *B*, e *C*, facenti parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 29 dicembre 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

ALLEGATO *A*

Programma esecutivo per le opere di sistemazione idraulica di competenza del Ministero dei lavori pubblici da attuare nell'esercizio 1963-1964

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'OPERA	Ammontare degli interventi (in milioni di lire) – Biennio 1961-62 e 1962-63 con stanziamenti: nel 1961-62 e 1962-63	impegnanti il 1963-64	Esercizio 1963-64	Stanziamenti per l'esercizio 1963-64 esclusa la colonna 2 (in milioni di lire)	Eccedenze (colonna 3 - colonna 4) da impegnare e pagare (in milioni di lire) con parte degli stanziamenti dell'esercizio 1964-65	1965-66	Totale quinquennale (in milioni di lire)
		1	2	3	4	5	6	7
1	*Magistrato alle acque*							
	Lavori di completamento della grande sistemazione Adige-Mincio-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante e sistemazione del fiume Adige	8.000	900	11.145	2.200	5.000	3.945	22.300
	Sistemazione del torrente Astico	—	—	190	190	—	—	490
	Sistemazione del fiume Gorzone	—	—	300	300	—	—	300
2	*Magistrato per il Po*							
	Lavori urgenti di sistemazione del Po e del Delta Padano	5.200	—	5.954,66	3.000	2.454,66	500	16.260
	Scolmazione dei corsi d'acqua a nord-ovest di Milano e sistemazione dei fiumi Adda e Oglio	900	100	1.200	800	200	200	3.400
	Sistemazione della Dora Baltea in Val di Aosta	100	—	100	100	—	—	200
	Sistemazione dei corsi d'acqua piemontesi	900	100	1.509	640	500	369	2.700
	Sistemazione dei corsi d'acqua emiliani	400	100	500	300	200	—	1.400
3	*Provveditorato regionale OO. PP. Emilia*							
	Completamento scolmatore Reno	200	—	—	—	—	—	200
4	*Provveditorato regionale OO. PP. Toscana*							
	Completamento scolmatore Arno	1.100	400	100	100	—	—	2.500
	Sistemazione Arno ed affluenti	300	—	200	200	—	—	500

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'OPERA	Ammontare degli interventi (in milioni di lire) — Biennio 1961-62 e 1962-63 con stanziamenti nel 1961-62 e 1962-63	Ammontare degli interventi (in milioni di lire) — Biennio 1961-62 e 1962-63 con stanziamenti impegnanti il 1963-64	Ammontare degli interventi (in milioni di lire) — Esercizio 1963-64	Stanziamenti per l'esercizio 1963-64 esclusa la colonna 2 (in milioni di lire)	Eccedenze (colonna 3 - colonna 4) da impegnare e pagare (in milioni di lire) con parte degli stanziamenti dell'esercizio 1964-65	Eccedenze (colonna 3 - colonna 4) da impegnare e pagare (in milioni di lire) con parte degli stanziamenti dell'esercizio 1965-66	Totale quinquennale (in milioni di lire)
		1	2	3	4	5	6	7
5	*Provveditorato regionale OO. PP. Umbria*							
	Completamento diga Maroggia	110	—	—	—	—	—	110
6	*Provveditorato regionale OO. PP. Marche*							
	Sistemazione dei torrenti anconitani	200	—	1.300	300	900	100	1.500
7	*Provveditorato regionale OO. PP Lazio*							
	Rafforzamento difese idrauliche del fiume Tevere	1.300	200	910	300	310	300	3.100
	Sistemazione della marrana di Prima Porta e relativi affluenti	—	—	400	100	200	100	1.300
8	*Provveditorato regionale OO. PP. Abruzzo*							
	Per seguitare sistemazione dei corsi d'acqua « Tordino-Vomano », « Aterno-Pescara » e « Sangro-Trigno »	990	—	600	600	—	—	2.500
9	*Provveditorato region. OO. PP. Campania*							
	Sistemazione del fiume Volturno e dei suoi affluenti e subaffluenti Calore, Sabato, Ufita, Tammaro e Dragone	1.500	—	1.273	900	373	—	4.000
	Sistemazione dei fiumi Sele e Tanagro	400	—	—	—	—	—	500
	Sistemazione dell'Alto Ofanto	200	—	100	100	—	—	300
	Sistemazione dei Regi Lagni	1.000	200	—	—	—	—	2.000
	Sistemazione del fiume Sarno e dei corsi d'acqua dell'Agro Sarnese e Nocerino	600	—	—	—	—	—	600
	Sistemazione del fiume Biferno	400	—	—	—	—	—	400
10	*Provveditorato regionale OO. PP. Puglia*							
	Per la sistemazione dei fiumi Ofanto e Fortore	200	70	1.230	900	190	140	1.500
11	*Provveditorato regionale OO. PP. Lucania*							
	Proseguimento della sistemazione dei fiumi metapontini	1.300	—	4.300	60	1.700	2.000	7.500
12	*Provveditorato regionale OO. PP. Calabria*							
	Proseguimento sistemazione di vari corsi d'acqua	1.300	500	1.640	300	700	640	7.000
13	*Provveditorato regionale OO. PP. Sicilia*							
	Sistemazione del fiume Simeto	1.500	—	1.200	100	400	700	4.500
14	*Provveditorato regionale OO. PP. Sardegna*							
	Completamento della diga sul fiume Temo	900	100	500	300	200	—	1.500
	TOTALI	29.000	2.670	34.651,66	12.330	13.327,66	8.994	88.500

N.B. Lo stanziamento relativo all'esercizio 1963-64 risulta di lire (12.330 milioni + 2.670 milioni) = lire 15.000 milioni. Nelle cifre suddette sono comprese le spese per rilievi, studi e progettazioni.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

ALLEGATO *B*

Programma esecutivo per le opere di sistemazione idraulica nei comprensori di bonifica di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da attuare nell'esercizio 1963-64

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'OPERA	Piano biennale 1961-62 a 62-63	Esercizio finanziario 1963-64	Totale triennio	Programma quinquennale
	A *Esigenze di bonifica idraulica in concessione con i programmi in corso da parte del Ministero dei lavori pubblici*:				
1	Adige-Garda-Mincio-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante: complessi di opere situati fra Adige e Po (provincia di Mantova, Verona e Rovigo)	600	500	1.100	2.900
2	Delta Po: territori delle provincie di Ferrara e Rovigo	1.300	700	2.000	2.700
3	Fiume Sesia: territori situati nella provincia di Novara	100	50	150	150
4	Scolmatore del Reno: comprensorio del 111° circondario di Ferrara	100	100	200	300
5	Fiumi Secchia e Panaro: territori situati nelle provincie di Mantova, Modena e Reggio Emilia	200	50	250	300
6	Comprensori del raggruppamento LEB nel Veneto	300	200	500	950
7	Scolmatore dell'Arno: comprensorio della palude di Fucecchio, in provincia di Pistoia	100	100	200	450
8	Fiume Volturno e affluenti: comprensori delle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta e Napoli	1.200	350	1.550	3.100
9	Sarno e corsi di acqua dell'Agro Sarnese e Nocerino in provincia di Salerno	100	100	200	500
10	Regi Lagni nelle provincie di Napoli e Caserta	1.000	500	1.500	3.300
11	Fiumi metapontini: comprensori del Bradano e del Metaponto nelle provincie di Matera e Potenza	800	300	1.100	1.700
12	Interventi vari	100	50	150	350
	B *Esigenze di bonifica idraulica nelle zone di prevalente traformazione irrigua*:				
1	Basso Piave e Brian, in provincia di Venezia	300	100	400	600
2	C *Comprensori collegati alle opere del canale Emiliano Romagnolo, nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna*:	600	300	900	1.600
3	Comprensori situati nelle provincie di Lucca, Pisa e Grosseto	300	200	500	950
4	Valli dell'Arno, della Val di Chiana e dell'Alto Tevere, in provincia di Arezzo, Perugia e Siena	200	50	250	900
5	Comprensori di bonifica delle Marche	100	50	150	200
6	Comprensori nelle provincie di Viterbo, Roma e Latina . . .	300	200	500	900
7	Comprensori del Molise	200	200	100	950
8	Comprensori nelle provincie di Cosenza e Catanzaro	500	150	650	1.800
9	Comprensori nelle provincie di Foggia e Taranto	800	350	1.150	2.300
10	Comprensori del Campidano e del Cixerri, in provincia di Cagliari	400	200	600	800
11	Interventi vari . . .	100	50	150	300
	TOTALE	9.700	5.080	14.700	28.000

Nelle cifre suddette sono comprese le spese per rilievi, studi e progettazioni.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

ALLEGATO C

Programma esecutivo per le opere di sistemazione idraulica-forestale di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste da attuare nell'esercizio 1963-1964

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'OPERA	Ammontare degli interventi (in milioni di lire)			
		Totale biennio 1961-62 o 1962-63	Biennio 1963-64	Totale triennio	Quinquennio 1961-62 1965-66
	Piemonte				
1	Bacini dei fiumi Tanaro, Stura di Demonte, Toce, Dora Riparia e Sesia nelle provincie di Cuneo, Novara, Torino e Vercelli	280	210	490	850
	Regione autonoma Valle d'Aosta				
2	Bacino della Dora Riparia	70	50	120	200
	Lombardia				
3	Bacini dei fiumi Oglio e Adda	280	210	490	850
	Veneto				
4	Bacino dell'Adige e dell'Astico	170	120	290	500
	Regione autonoma Trentino-Alto Adige				
5	Bacino dell'Adige	70	50	120	200
	Emilia				
6	Bacini dei fiumi Panaro, Secchia, Trebbia, Taro e Parma	160	270	630	1.000
	Campania				
7	Bacini del Calore e dei corsi d'acqua dei Monti Tifatini interessanti i Regi Lagni, nelle provincie di Avellino e Caserta	430	330	760	1.000
	Abbruzzo e Molise				
8	Bacini dei fiumi Biferno, Fortore, Trigno e Volturno nella provincia di Campobasso	160	120	280	500
	Puglie				
9	Bacini dei fiumi Fortore ed Ofanto	90	70	160	300
	Basilicata				
10	Bacini dell'Agri e del Sinni	90	70	160	300
		2.000	1.000	3.500	6.000

Nelle cifre suddette sono comprese le spese per rilievi, studi e progettazione.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

(463)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1962.

Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ad emettere, per l'anno 1962, obbligazioni al portatore per l'importo di L. 5 miliardi, al tasso del 5,50 % annuo, di durata non superiore a quindici anni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634;

Vista la legge 25 luglio 1961, n. 649;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1961;

Vista la domanda prodotta dalla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 dicembre 1962;

Decreta:

Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è autorizzata, ai sensi dell'art 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, ad emettere, per l'anno 1962, obbligazioni al portatore per l'importo di L. 5 miliardi, al tasso del 5,50 % annuo, di durata non superiore a quindici anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(521)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1962.

Elevazione a L. 25 miliardi del limite di emissione dei buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi ed al portatore, della Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 12 agosto 1927;

Visto il proprio decreto in data 24 marzo 1961;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 dicembre 1962;

Decreta:

Il limite di emissione dei buoni fruttiferi a scadenza fissa, nominativi e al portatore, della Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia è elevato a L. 25 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(522)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1962.

Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli ad emettere, per l'anno 1962, buoni fruttiferi al portatore, per l'importo complessivo di L. 10 miliardi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;

Vista la legge 29 dicembre 1948, n. 1482;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634;

Vista la legge 25 luglio 1961, n. 649;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1961;

Vista la domanda prodotta dalla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 dicembre 1962;

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, la Sezione di credito industriale del Banco di Napoli è autorizzata, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, all'emissione, per l'anno 1962, di buoni fruttiferi al portatore per l'importo complessivo di L. 10 miliardi.

Art. 2.

Il tasso d'interesse dei buoni fruttiferi di cui al precedente articolo viene fissato come segue:

scadenza a 18 mesi	4 — %
scadenza a 24 mesi	4,25 %
scadenza a 30 mesi	4,50 %
scadenza a 36 mesi	4,75 %
scadenza a 42 mesi	5 — %
scadenza a 48 mesi	5 — %
scadenza a 54 mesi	5 — %
scadenza a 60 mesi	5 — %

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1962

Il Ministro TREMELLONI

(523)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1963.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e dei lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 33417 del 22 dicembre 1962, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commerico e dell'agricoltura ha subito la variazione di 1 punto in aumento a decorrere dal 1° novembre 1962;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962 e 2 ottobre 1962, con i quali si è proceduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° novembre 1962, ai minimi di retribuzione spettanti, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia compreso Trieste, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri	L. 15,24
addetti alle pulizie	» 14,30

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, Campania escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo, Sardegna):

portieri	L. 13,10
addetti alle pulizie	» 12,30

Art 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(519)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Banca popolare di sovvenzione di Rieti, con sede in Rieti, ad estendere il credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1953, con il quale la Cassa di sovvenzione di Rieti, ora Banca popolare di sovvenzione di Rieti, con sede in Rieti, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Rieti;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa di sovvenzione di Rieti, ora Banca popolare di sovvenzione di Rieti, con sede in Rieti, con il proprio decreto in data 29 ottobre 1953, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Borgo Velino, Casaprota, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Colle di Tora, Collegiove, Colli di Labro, Concerviano, Configni, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Longone Sabino, Marcetelli, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monteleone Sabino, Montenero in Sabina, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Nespolo, Paganico, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabino, Rivodutri, Roccasinibalda, Toffia, Turania, Salisano, Vacone e Varco Sabino, tutti in provincia di Rieti.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di sovvenzione di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(525)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti « San Giuseppe », con sede in Pordenone (Udine), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, in alcuni Comuni della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Cassa depositi e prestiti « San Giuseppe », con sede in Pordenone (Udine);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Cassa depositi e prestiti « San Giuseppe », con sede in Pordenone (Udine), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Pordenone, San Quirino, Roveredo in Piano, Fontanafredda e Budoia, tutti in provincia di Udine.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa depositi e prestiti « San Giuseppe ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(527)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Banca mutua popolare Maglianese, con sede in Magliano Sabina (Rieti) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca mutua popolare Maglianese, con sede in Magliano Sabina (Rieti);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca mutua popolare Maglianese, con sede in Magliano Sabina (Rieti), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Magliano Sabina, Montebuono, Tarano e Stimigliano, tutti in provincia di Rieti.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca mutua popolare Maglianese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(524)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1963.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Rutigliano, di seconda categoria, con sede in Rutigliano (Bari) nella Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni:

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, in data 7 luglio 1962, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Rutigliano, di seconda categoria, con sede in Rutigliano (Bari), in data 6 luglio 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 1962, n. 1656, con il quale è stata disposta l'incorporazione del predetto Monte nella suindicata Cassa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Rutigliano, di seconda categoria, con sede in Rutigliano (Bari), nella Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, disposta con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 1962, n. 1656, sarà effettuata alle seguenti condizioni:

a) incameramento ed assunzione da parte della Cassa di risparmio di Puglia di tutte le attività e passività del Monte, quali risulteranno dalla situazione che verrà accertata alla data dell'incorporazione, nonchè di tutti i diritti azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quanto altro di spettanza del Monte stesso e di ogni obbligazione passiva nessuna esclusa ed eccettuata;

b) impegno da parte della Cassa di risparmio di Puglia, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 maggio 1938, n. 745, di assicurare in Rutigliano il servizio delle operazioni su pegno;

c) impegno da parte della Cassa di risparmio di Puglia, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, di destinare a favore delle opere di assistenza del comune di Rutigliano una quota degli utili netti annuali disponibili in misura proporzionale al patrimonio apportato dal Monte, depurato delle passività e del valore capitale degli eventuali oneri per censi, canoni o livelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1963

Il Ministro TREMELLONI

(526)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.

Approvazione di una tariffa di assicurazione e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Società di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni generali e particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica,

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticate, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita e le relative condizioni generali e particolari di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano:

Tariffa n. 10, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale a premio unico, di annualità posticipate certe pagabili a rate mensili dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio o decennio dell'assicurazione e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 11 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(409)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.

Approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare di assicurazioni sulla vita, presentata dalla Società di Assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano:

Tariffa, relativa all'assicurazione temporanea, complementare di assicurazioni miste e combinate, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 11 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(407)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1963.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Bologna per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Bologna;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Bologna per l'anno 1963, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Zanarotti dott. Plinio;
2. Santi dott. Mario;
3. Calzoni dott. Augusto;
4. Campiverdi dott. Dante;
5. Martelli dott. ing. Pericle;
6. Poggioli Umberto;
7. Tamburi rag. Guido.

Membri supplenti:

1. Brini dott. Rino;
2. Lodi Amilcare;
3. Zanetti Arturo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(406)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1963.

Rettifica a precedenti decreti ministeriali 17 maggio e 11 giugno 1962, relativi alla legge 25 gennaio 1962, n. 11, sulla sistemazione dei fiumi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 25 gennaio 1962, n. 11, riguardante il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 25 maggio 1962, riguardante la determinazione del programma quinquennale delle opere pubbliche di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 17 luglio 1962, riguardante il piano esecutivo delle opere pubbliche anzidette da attuarsi negli esercizi 1961-62 e 1962-63;

Considerato che nell'allegato *B*, parte *B*, di ciascuno dei due sopracitati decreti, riguardante le esigenze di bonifica idraulica nelle zone di prevalente trasformazione irrigua, è indicato al n. 2:

« Canale Emiliano Romagnolo nelle provincie di Bologna, Forlì e Ravenna »;

Ritenuto che in detta indicazione è stata, per errore, omessa la provincia di Ferrara, nella quale pure ricadono alcuni comprensori interessati alle opere irrigue del canale Emiliano-Romagnolo;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decretano:

Fermo restando quant'altro stabilito con i decreti ministeriali 17 maggio ed 11 giugno 1962, citati nelle premesse, è modificata, come segue la dizione di cui al n. 2 della parte *B* dell'allegato *B* di ciascuno dei decreti stessi:

« Comprensori collegati alle opere del canale Emiliano Romagnolo nelle provincie di Bologna, Forlì Ferrara e Ravenna ».

Roma, addì 15 gennaio 1963

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

(432)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1963.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126:

Viste le richieste del Consorzio di bonifica dell'Ufita:

in data 16 ottobre 1961, n. 12918, intesa ad ottenere la classificazione a provinciale della strada « Fondo Valle Ufita », 1° tronco di km. 4 + 385 che collega la strada statale n. 91 al torrente Alvanello:

in data 16 ottobre 1961 n. 12919, intesa ad ottenere la classificazione della strada di « Fondo Valle Fiumarella », 1° tronco, di km. 6 + 167 che collega la strada statale n. 90 con la strada provinciale Tre Torri;

in data 16 ottobre 1961, n. 12920, intesa ad ottenere la classificazione della strada di « Fondo Valle Fiumarella » alla frazione Orneta, di km. 3 + 841 che collega la strada di bonifica Fondo Valle Fiumarella, 1° tronco, alla frazione Orneta: situata in territorio di Flumeri, provincia di Avellino, ai sensi dell'art. 10 e 4 della legge 12 febbraio 1959, n. 126;

Vista la deliberazione n. 26 del 27 febbraio 1962, con la quale l'Amministrazione provinciale di Avellino ha espresso parere favorevole alla provincializzazione delle strade suddette;

Visto il voto n. 2134 del 9 ottobre 1962, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola hanno i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 10 e 4 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 sono classificate provinciali le strade:

« Fondo Valle Ufita », 1° tronco, di km. 4 + 385, che collega la strada statale n. 91 al torrente Alvanello;

« Fondo Valle Fiumarella », 1° tronco, di km. 6 + 167, che collega la strada statale n. 90 con la strada provinciale Tre Torri;

da « Fondo Valle Fiumarella » alla frazione Orneta di km. 3 + 841, che collega la strada di bonifica Fondo Valle Fiumarella, 1° tronco, alla frazione Orneta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

(460)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1963.
Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, n. 22761, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Salerno e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso.

Considerato che nel suindicato piano *b*) venne erroneamente omessa la inclusione della strada comunale San Leonardo-Lago di Palomonte in provincia di Salerno della lunghezza di km. 5 + 000 ;

Vista la deliberazione dell'Amministrazione di Salerno, n. 72 del 28 marzo 1961, con la quale si esprime parere favorevole alla provincializzazione della strada suddetta;

Visto il voto n. 2196 del 13 novembre 1962, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta può, pertanto essere classificata provinciale ai sensi degli articoli 16, 18, 5 della legge medesima:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata provinciale la strada San Leonardo-Lago di Palomonte lunga km. 5 + 000 ed inclusa nel piano approvato con il citato decreto ministeriale 17 giugno 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

(461)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1963.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza, presentate dall'« Intercontinentale compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Intercontinentale Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, da applicare alle tariffe in forma ordinaria attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, da applicare alle tariffe in forma ordinaria attualmente in vigore, presentate dall'« Intercontinentale compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma.

Roma, addì 19 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(408)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 2,25%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 21 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(503)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai

proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 21 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(504)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1963.

Revoca alla rappresentanza generale per l'Italia della Società « Lloyd di Colonia », con sede in Milano, della autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni e le riassicurazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto l'art. 65 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in base al quale, la Società « Lloyd di Colonia », con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è stata autorizzata a proseguire l'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione nel ramo « trasporti »;

Vista la dichiarazione, in data 19 giugno 1962, con la quale la Società di riassicurazione « Agrippina », con sede in Colonia sul Reno, nella sua qualità di successore legale della Società tedesca di riassicurazioni « Lloyd di Colonia » la quale ha cessato di operare in Germania, ha deliberato di procedere alla liquidazione volontaria della rappresentanza generale per l'Italia del « Lloyd di Colonia »;

Decreta:

E' revocata alla reppresentanza generale per l'Italia della Società « Lloyd di Colonia » l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni e le riassicurazioni.

Roma, addì 22 gennaio 1963

Il Ministro: COLOMBO

(486)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1963.

Revoca alla Società « The New India Assurance Company Ltd. », con sede in Bombay e rappresentanza generale in Roma, della autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1953, con il quale la Società « The New India Assurance Company Ltd. », con sede in Bombay e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile, trasporti e la riassicurazione in detti rami;

Vista la delibera della Società « The New India Assurance Company Limited », con sede in Bombay, in data 15 novembre 1962, con la quale la Società stessa, a seguito della cessazione della attività assicurativa e riassicurativa da parte della propria rappresentanza generale per l'Italia, ha dichiarato di metterla volontariamente in liquidazione,

Decreta:

E' revocata alla Società « The New India Assurance Company Ltd. », con sede in Bombay e rappresentanza generale in Roma, l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni nel territorio della Repubblica.

Roma, addì 22 gennaio 1963

Il Ministro: COLOMBO

(485)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1963.

Classificazione tra le comunali di tre strade di bonifica in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 16 marzo 1960, n. 21, con la quale il comune di Predappio (Forlì) ha espresso il parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade di bonifica:

« Porcentico » Tontola-Porcentico di km. 4+158;
« Lucchina » Fiumana-Raggio di km. 0+329;
« Chiesole » Marsignano-Casaluda di km. 3+065
e della lunghezza complessiva di km. 7+552;

Visto il voto n. 1768 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 marzo 1962, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Le strade di bonifica denominate:

« Porcentico » Tontola-Porcentico di km. 4+158;
« Lucchina » Fiumana-Raggio di km. 0+329;
« Chiesole » Marsignano-Casaluda di km. 3+065
sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del Comune di Predappio (Forlì).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

(505)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Piano di zona del comune di Fragneto Monforte (Benevento)

Con decreto provveditoriale in data 25 gennaio 1963, n. 3966, è stato approvato il piano di zona del comune di Fragneto Monforte (Benevento) redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(539)

Piano di zona del comune di Carife (Avellino)

Con decreto provveditoriale in data 25 gennaio 1963, numero 3965, è stato approvato il piano di zona del comune di Carife (Avellino) redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(540)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1963, registro n. 2 Interno, foglio 329, l'Amministrazione comunale di Papasidero (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(579)

Autorizzazione al comune di Firmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1963, registro n. 2 Interno, foglio n. 328, l'Amministrazione comunale di Firmo (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(578)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 31 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,02	621,10	622,21	621,10	621,05	621,04	621,10	620,95	621,04	621,12
$ Can.	576,99	577,10	577 —	577,20	575,75	577,07	577,20	576,80	577,05	577 —
Fr Sv.	143,64	143,67	143,67	143,635	143,65	143,67	143,65	143,60	143,67	143,67
Kr. D.	89,93	89,96	89,96	89,95	89,90	89,92	89,925	89,95	89,93	89,95
Kr. N.	86,94	86,95	86,95	86,96	86,95	86,93	86,96	86,95	86,93	86,95
Kr. Sv.	120,01	120,04	120,05	120,05	120 —	120,02	120,03	120 —	120,02	120 —
Fol.	172,44	172,52	172,48	172,535	172,50	172,48	172,51	172,40	172,48	172,50
Fr. B.	12,47	12,475	12,48	12,48375	12,475	12,47	12,473	12,45	12,47	12,48
Franco francese	126,73	126,75	126,68	126,77	126,72	126,74	126,7575	126,70	126,74	126,75
Lst	1741,32	1741,30	1741,50	1741,375	1741 —	1740,94	1741,20	1740,75	1740,87	1741,20
Dm. occ.	155,11	155,13	155,16	155,18	155,07	155,11	155,155	155,05	155,09	155,14
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,04625	24 —	24,04	24,0425	24,05	24,04	24,045
Escudo Port.	21,71	21,72	21,73	21,72	21,70	21,71	21,71	21,70	21,72	21,71

Media dei titoli del 31 gennaio 1963

Rendita 5 % 1935	117,70
Redimibile 3,50 % 1934	93,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,70
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	103,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 gennaio 1963

1 Dollaro USA	621,10
1 Dollaro canadese	577,20
1 Franco svizzero	143,642
1 Corona danese	89,937
1 Corona norvegese	86,96
1 Corona svedese	120,04
1 Fiorino olandese	172,522
1 Franco belga	12,478
1 Franco francese	126,764
1 Lira sterlina	1741,287
1 Marco germanico	155,167
1 Scellino austriaco	24,044
1 Escudo Port.	21,715

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 1° febbraio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,07	621,10	621,05	620,98	621,09	621,10	621,04	620,95	621,10	621,10
$ Can.	577,13	576 —	576,25	576,20	575,75	577,20	576 —	576,80	577,20	576,50
Fr. Sv.	143,65	143,60	143,56	143,55	143,60	143,64	143,56	143,60	143,63	143,60
Kr. D.	89,92	89,95	89,96	89,94	89,90	89,94	89,925	89,95	89,95	89,95
Kr. N.	86,95	86,92	86,95	86,9550	86,95	86,96	86,945	86,95	86,96	86,95
Kr. Sv.	120,03	119,98	119,95	119,99	120 —	120,04	120,01	120 —	120,05	120 —
Fol.	172,51	172,53	172,52	172,5275	172,55	172,52	172,52	172,40	172,53	172,55
Fr. B.	12,47	12,476	12,479	12,4750	12,475	12,48	12,4750	12,45	12,48	12,485
Franco francese	126,75	126,70	126,76	126,74	126,72	126,76	126,74	126,70	126,77	126,77
Lst.	1741,09	1741,80	1741,90	1741,30	1741,65	1741,29	1741,60	1740,75	1741,37	1741,75
Dm. occ.	155,13	155,16	155,13	155,15	155,10	155,17	155,16	155,05	155,18	155,15
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,04625	24 —	24,04	24,0425	24,05	24,04	24,05
Escudo Port.	21,71	21,72	21,73	21,7250	21,70	21,71	21,7225	21,70	21,72	21,71

Media dei titoli del 1° febbraio 1963

Rendita 5 % 1935	118,125
Redimibile 3,50 % 1934	93,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1963

1 Dollaro USA	621,01
1 Dollaro canadese	576 10
1 Franco svizzero	143,555
1 Corona danese	89,932
1 Corona norvegese	86,95
1 Corona svedese	120 —
1 Fiorino olandese	172,524
1 Franco belga	12,475
1 Franco francese	126,74
1 Lira sterlina	1741,45
1 Marco germanico	155,155
1 Scellino austriaco	24,044
1 Escudo Port.	21,724

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica diocesana di Patti (Messina), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 5 settembre 1942 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cattolica diocesana di Patti (Messina) e sostituisce alla procedura di liquidazione ordinaria dell'ente la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo dell'Ispettorato del credito in data 5 settembre 1942, col quale il dott. Giuseppe Caleca, cav. Giuseppe Randazzo e cav. Luigi Mollica furono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della suddetta Cassa;

Considerato che i predetti componenti hanno declinato lo incarico e che occorre pertanto far luogo alla loro sostituzione;

Dispone:

Il dott. Antonino Gambino, nato a Santa Teresa Riva il 4 ottobre 1907, il dott. Giuseppe Caleca, nato a Patti l'8 agosto 1898 ed il sig. Giuseppe Emanuele Bonsignore, nato a Patti il 7 gennaio 1925 sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica diocesana di Patti (Messina), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dei signori dott. Giuseppe Caleca, cav. Giuseppe Randazzo e cav. Luigi Mollica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1963

(528) *Il Governatore*: CARLI

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania (Pesaro), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 12 gennaio 1963, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare agricola cooperativa di Urbania (Pesaro), in liquidazione coatta, il dott. rag. Raffaello Rombaldoni è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(529)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a ventotto posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo, carriera direttiva, dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo e per gli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141, e con la legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande dei documenti nei concorsi nelle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in relazione alle esigenze di servizio, alle vacanze già esistenti nel ruolo organico ed a quelle che si verificheranno nel ruolo stesso nel semestre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto (art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, comma terzo);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventotto posti di vice direttore aggiunto in prova (coefficiente 229) nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dei predetti posti due sono riservati a favore degli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie ed uno a favore degli aspiranti che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dagli aspiranti predetti, saranno conferiti agli altri aspiranti risultati idonei.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente ovvero di diploma di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso del titolo di studio di cui sopra, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a m. 1,60;

g) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle Procure della Repubblica che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro e data apposto dalle Procure anzidette.

Nella domanda, l'aspirante deve dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 da loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto. Gli impiegati delle carriere di concetto dovranno dichiarare, oltre il titolo di studio posseduto, anche la qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali egli è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

8) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a m. 1,60;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) se intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca e concorrere così anche al posto riservato di cui all'art. 1 del presente decreto.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti

a) dei combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, purchè complessivamente non si superi il limite di quaranta anni di età;

5) nel periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data 18 giugno 1953;

7) ad anni quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *a*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto, se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 ottobre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100.

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania e in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

E' valida, a tutti gli effetti, la dichiarazione integrativa rilasciata in copia notarile. E' anche valida, a tutti gli effetti, la copia fotografica di tale dichiarazione purchè autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo

da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisca il padre o la madre,

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etipia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etipia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza o coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dall'autorità militare competente;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari ed il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universtaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, nel termine perentorio di venti giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui all'art. 2, lett. *a*; ovvero il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo del diploma originale può essere prodotta copia del diploma stesso, debitamente autenticata, anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, e al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 18 anni di età, e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorià consolare.

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre, che la statura non inferiore a m. 1,60 e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico di cui all'art. · della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 4) e 5) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, in bollo da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente articolo 6, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio:

2) titolo di studio di cui al n. 1) del precedente art. 6;

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 9) del precedente art. 3;

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio di cui al n. 1) del precedente art. 6;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspira e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 9) del precedente art. 3.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

L'esame consterà di quattro prove scritte, di una prova orale e di una facoltativa di lingua tedesca.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) diritto e procedura penale;

2) dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale, nascita svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

3) diritto civile;

4) diritto amministrativo.

La prova orale avrà per oggetto le materie delle prove scritte ed inoltre:

1) diritto costituzionale;

2) statistica con particolare riguardo alla statistica carceraria;

3) antropologia criminale;

4) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

5) ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

6) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

7) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

8) legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

9) testo unico delle leggi sanitarie;

10) legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

11) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale dei minorenni.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Ai candidati che sostengono lodevolmente la prova facoltativa di lingua tedesca, e sempre che abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale, può essere attribuito un maggiore punteggio fino a due punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punteggio riportato in quello orale e del punto conseguito nella prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca, dovranno sostenere una prova scritta e orale su tale materia dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in intaliano. Il brano di lingua tedesca da tradurre sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Limitatamente al giudizio su tale prova, alla Commissione esaminatrice, composta a termine dell'art. 3, del primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. sarà aggregato un esperto di lingua tedesca.

Gli esami scritti del concorso si svolgeranno in Roma, nei locali e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti sopraccennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del *Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione* sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo della carriera direttiva con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè l'indennità di servizio penitenziario prevista dalla legge 19 aprile 1962, n. 177.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1962
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 139. — Gallucci

(141)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentotto posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, di cui ai decreti 13 marzo 1962 e 26 settembre 1962.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 13 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti addì 26 giugno s. a., registro n. 12, foglio n. 161, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172, del 10 luglio s. a. con il quale è stato indetto un concorso per esami a quarantacinque posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, fra il personale che trovasi ininterrottamente in servizio da almeno un quinquennio e con rapporto stabile di impiego presso gli enti e le sezioni di riforma fondiaria;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1962, con il quale il numero dei posti messi a concorso col decreto ministeriale sopra citato è stato ridotto da 45 a 38;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a trentotto posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di cui ai decreti descritti nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Componenti:
Favilli prof. Ranieri, ordinario di agronomia nell'Università di Pisa;
Sorbi prof. Ugo, straordinario di economia e politica agraria nella Università di Parma;
Picece dott. Pasquale, ispettore generale;
Scabardi dott. Livio, ispettore generale.

Segretario:
Di Censo dott. Wladimiro, consigliere di 1ª classe.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1962

Il Ministro: Rumor

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1963
Registro n. 2 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 248. — Angelini

(543)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione delle Commissioni medica ed esaminatrici dei concorsi a posti di operaio specializzato (1ª categoria) in prova presso la Zecca con le qualifiche di montatore aggiustatore, di fresatore, di pesatore e verificatore di monete, di fonditore e staffatore a mano, di meccanico, di tempratore e di rettificatore ed affilatore di precisione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 6 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1962, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 291, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi a posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67: concorso a due posti di montatore aggiustatore; concorso a due posti di fresatore; concorso a due posti di pesatore e verificatore di monete; concorso a un posto di fonditore e staffatore a mano; concorso a un posto di meccanico; concorso a un posto di tempratore e concorso a un posto di rettificatore ed affilatore di precisione;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei candidati ai concorsi a posti di operaio 1ª categoria specializzato in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: due posti di montatore aggiustatore; due posti di fresatore; due posti di pesatore e verificatore di monete; un posto di fonditore e staffatore a mano; un posto di meccanico; un posto di tempratore e un posto di rettificatore ed affilatore di precisione, indetti con decreto ministeriale 6 settembre 1962, è costituita, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo, la seguente Commissione:

Presidente:

Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:

Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca:

La Vigna dott. Eugenio, maggiore medico presso il Comando generale della Guardia di finanza.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

Per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati ai concorsi di cui al precedente art. 1, sono costituite, a norma dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 6 settembre 1962, le seguenti Commissioni:

concorsi a due posti di montatore aggiustatore, a un posto di fonditore e staffatore a mano e a un posto di tempratore:

Presidente:

Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:

Pollastri ing. Paolo, vice direttore della Zecca.

Egidi cav. Aldemando, capotecnico principale della Zecca.

Segretario:

Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

concorso a due posti di pesatore e verificatore di monete resta ferma la Commissione precedente con la sola sostituzione del secondo membro Egidi cav. Aldemando con l'incisore principale Giampaoli cav. Pietro;

concorsi a due posti di fresatore, a un posto di meccanico e a un posto di rettificatore ed affilatore di precisione: resta ferma la Commissione precedente con la sola sostituzione del secondo membro Egidi cav. Aldemando con il capotecnico principale Girlanda cav. Mario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1963
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 275.

(580)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1962.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1963, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 27, è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1962.

Tale Commissione è composta come segue:

Presidente:

Conte dott. Pacifico, ispettore generale.

Membri:

Nazzo prof. Manlio, insegnante di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale « V. Gioberti » di Roma:

Solivetti prof. Guido, insegnante di ragioneria nell'Istituto tecnico commerciale « V. Gioberti » di Roma:

Delli Bovi dott. Donato, direttore di divisione;

Fontana dott. Cesare, direttore di divisione;

Prosperoni prof. Crispino, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingue estere.

Segretario:

Amoroso dott. Biagio, consigliere di 1a classe.

(493)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Campobasso

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 2a classe vacante nel comune di Campobasso;

Visto il decreto ministeriale in data 14 gennaio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2a classe vacante nel comune di Campobasso, nell'ordine appresso indicato:

1. Epifani dott. Francesco	punti	90,07	su 132
2. Zaffarano dott. Michele	»	87,82	»
3. Bitetti dott. Giuseppe	»	86,29	»
4. Mangano dott. Gaetano	»	85.31	»
5. Caporusso dott. Domenico	»	84,21	»
6. Nobile Cosimo, art. 4 legge 8 settembre 1954, n. 748	»	83 —	»
7. Di Santo dott. Angelo	»	83 —	»
8. Pelosi dott. Luigi	»	81,68	»
9. Cantanna dott. Pietro	»	81,29	»
10. Schinco dott. Emilio	»	80,64	»
11. Sardella dott. Pasquale	»	79,73	»
12. Di Pietro dott. Alfio	»	79,27	»
13. Milella dott. Michele	»	79.22	»
14. Graziani dott. Marcello	»	78,02	»
15. Tarabini dott. Lodovico	»	77.95	»
16. Mennini dott. Aldo	»	77,68	»
17. Panebianco dott. Gaetano	»	77,50	»
18. Fanelli dott. Filippo	»	77,11	»
19. Di Filippo dott. Costanzo	»	77,03	»
20. Varone dott. Domenico		76,96	
21. Castellaneta dott. Francesco		76,72	
22. Gaetani dott. Leonida	»	76,44	»
23. Caimmi dott. Luigi	»	76,10	»
24. Russo Lucarelli Archita	»	76,02	»
25. Rondinini dott. Aleardo	»	75,13	»
26. Lombardi dott. Antonio	»	74.81	»
27. Farzati Ernesto		74,73	
28. Baventore dott. Francesco	»	74,55	»
29. Guerrieri dott. Domenico	»	74,37	»
30. Zito dott. Francesco	»	74.20	
31. Bertinetti dott. Mario	»	73.97	
32. Monaco dott. Settimio		73,96	»
33. Serra Vittorio	»	73.82	»
34. Lauro dott. Ettore	»	73.70	»
35. Colonna Giovanni	»	73,50	»
36. Genovese dott. Stanislao	»	73,21	»
37. Cacciatore dott. Vincenzo	»	72,65	»
38. Calvano Carlo	»	72.58	»
39. Ganci dott. Rosario	»	72.30	»
40. Curcio dott. Antonio	»	72.27	»
41. Bellizzi dott. Francesco	»	72,18	»
42. Tovagliari dott. Celso	»	72 —	»
43. Pieschi dott. Antonio	»	71,95	»
44. Righi dott. Giovanni	»	71,20	
45. Pizzurro dott. Carlo	»	71,18	
46. Lo Iacono dott. Domenico		71 —	»
47. Cassano dott. Pasquale		70,80	
48. Napoleone dott. Bruno	»	70,57	»
49. Zaccaria dott. Mario	»	70.38	»
50. Ferrigni dott. Giovanni		69.50	»
51. Manfredi dott. Francesco	»	69.22	
52. Alagna dott. Gaetano	»	68,75	»
53. Pacileo dott. Vincenzo	»	68,51	»
54. Bergamini dott. Menelao	»	68.50	»
55. Coppa dott. Gerardo	»	67,92	»
56. Palatiello dott. Vincenzo	»	67,69	»
57. Schlitzer dott. Pasquale	»	66,96	»
58. Simeone dott. Mariangelo	»	66,86	»

59. Fuscà dott. Cesare punti 66,78 su 100
60. Lo Sasso Copeti dott. Luigi » 66,69 »
61. Tollis dott. Aldo » 66,40 »
62. Belvedere dott. Giuseppe » 66,36 »
63. Mistrangelo dott. Pio » 65,60 »
64. Di Vita dott. Luigi » 65,53 »
65. Di Pietrantonio dott. Saverio » 65,18 »
66. Romeo Attilio » 65,16 »
67. Montefusco dott. Gerardo » 65 — »
68. Cusumano dott. Lorenzo » 64,60 »
69. D'Alessandria dott. Giuseppe » 64,55 »
70. Medicamento dott. Umberto » 64,35 »
71. Rebonato Rinaldo » 64 — »
72. Lapone Giovanni » 63,99 »
73. Priore Alberto » 63,60 »
74. Verga dott. Vincenzo » 63,16 »
75. Vittorini dott. Vittorio » 62,72 »
76. Contaldo Alfonso » 62,46 »
77. Ricciardelli Nicola » 61,72 »
78. Finarelli dott. Arnaldo » 61,42 »
79. Franzoni Ferrante » 61 — »
80. Russo Luigi » 60,83 »
81. Vannocchi Gregorio » 60,25 »
82. Napolitano Alfonso, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 59,66 »
83. Tobia Pietro » 59,66 »
84. Pastore dott. Ettore » 59,50 »
85. Bertino dott. Giuseppe » 59,31 »
86. Nervo Carlo » 59 — »
87. Filograsso dott. Spiridione » 58,87 »
88. Galelli Arturo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 58,50 »
89. Di Stefano Ruggiero » 58,50 »
90. Trapani Leopoldo » 56,56 »
91. Casazza Egidio » 55,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(564)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale provinciale di 2ª classe vacante nella provincia di Sondrio

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale provinciale di 2ª classe vacante nella provincia di Sondrio;

Visto il decreto ministeriale in data 15 gennaio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale provinciale di 2ª classe, vacante nella provincia di Sondrio, nell'ordine appresso indicato

1. Verghetti dott. Pietro punti 91,77 su 132
2. Aniceti dott. Dante » 86,09 »
3. Zaffarano dott. Michele » 85,31 »
4. Rago dott. Riccardo » 84,54 »
5. Mangano dott. Gaetano » 84,31 »
6. Soardi dott. Mario » 83,59 »
7. Bonasia dott. Michele » 83 — »
8. Molinari dott. Lodovico » 82,60 »
9. Cambiaghi dott. Italo » 81 — »
10. Di Simine dott. Eugenio » 80,82 »
11. Petrillo dott. Alfonso » 80,77 »
12. Di Santo dott. Angelo » 80,50 »
13. Salvalaggio dott. Giacomo » 80 — »
14. Quadri dott. Luigi » 79,13 »
15. Cantanna dott. Pietro » 77,63 »
16. Pelosi dott. Luigi » 77,31 »
17. Schinco dott. Emilio » 77,09 »
18. Di Conza dott. Beniamino punti 76,18 su 100
19. Ciani dott. Vittorio » 76 — »
20. Miella dott. Michele » 75,22 »
21. Varone dott. Domenico » 75,18 »
22. Panebianco dott. Gaetano » 75 — »
23. Castellaneta dott. Francesco » 74,72 »
24. Costanzo dott. Giuseppe » 74,45 »
25. Di Pietro dott. Alfio » 73,27 »
26. Caimmi dott. Luigi » 72,50 »
27. Cucchieri dott. Walter » 72,31 »
28. Baventore dott. Francesco » 71,45 »
29. Venuti dott. Eustacchio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 71,09 »
30. Monaco dott. Settimio » 71,09 »
31. Pieschi dott. Antonio » 70,27 »
32. Polledri dott. Angelo » 69,95 »
33. Lombardi dott. Antonio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 69,77 »
34. Martino dott. Francesco » 69,77 »
35. Bertinetti dott. Mario » 69,50 »
36. Ganci dott. Rosario » 69,22 »
37. Lo Iacono dott. Domenico » 69 — »
38. Cacciatore dott. Vincenzo » 68,72 »
39. Cassano dott. Pasquale » 67,72 »
40. Lugli dott. Giuseppe » 67 — »
41. Alagna dott. Gaetano » 66,59 »
42. De Vita dott. Attilio » 65,86 »
43. Coppa dott. Gerardo » 65,59 »
44. Fuscà dott. Cesare » 64,50 »
45. Palatiello dott. Vincenzo » 64,36 »
46. Pastore dott. Ettore » 64 — »
47. Lo Sasso Copeti dott. Luigi » 63,86 »
48. Tollis dott. Aldo » 62,86 »
49. Di Vita dott. Luigi » 62,81 »
50. Curulli dott. Agostino » 61,77 »
51. Visioli dott. Lino » 61,18 »
52. Vittorini dott. Vitt. Ugo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 60,50 »
53. Montefusco dott. Gerardo » 60,50 »
54. Cusumano dott. Lorenzo » 60,36 »
55. Finarelli dott. Arnaldo » 58,77 »
56. Russo Luigi » 58,50 »
57. Garzia dott. Ettore » 57,50 »
58. Bertino dott. Giuseppe » 57,31 »
59. Franzoni Ferrante » 56 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(563)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 29 ottobre 1962, n. 407746, che approva l'elenco dei candidati dichiarati idonei alle funzioni di collettore delle imposte dirette, pubblicato a pag. 4554 della *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 10 novembre 1962, il cognome dei candidati Carasio Giuseppe e Francolin Eugenio, segnati ai numeri d'ordine 63 e 148 dell'elenco, deve intendersi rettificato rispettivamente in *Carosio* Giuseppe e *Francolini* Eugenio.

(544)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decerto n. 859 del 30 gennaio 1962, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1961;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 44 lettera *c*) del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Viste le designazioni degli Enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Catania al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:
Caruso dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Scuderi dott. Mario, ispettore generale medico;
Francaviglia prof. dott. Antonino, docente di clinica medica designato dall'Ordine dei medici;
~~Basile prof. dott. Attilio, docente di clinica chirurgica;~~
Prampolini dott. Virginio, medico condotto titolare.

Segretario:
Nicosia dott. Nunzio, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Catania ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Catania, addì 16 gennaio 1963

Il medico provinciale: SCUDERI

(472)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1962, n. 248, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1961;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in questione;
Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 381;
Vista la legge 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese al 30 novembre 1961, è così costituita:

Presidente:
Limata dott. Erardo, vice prefetto.

Membri:
Manenti dott. Gaetano, veterinario provinciale;
Leinati prof. Luigi, docente in anatomia patologica;
Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Ceresa dott. Paolo, veterinario condotto.

Segretario:
Cazzuola dott. Umberto, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale.

Varese, addì 21 gennaio 1963

Il veterinario provinciale: MANENTI

(497)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1962, n. 2675-Sanità, con il quale è stato indetto il concorso per titoli e esami a posti di sanitari condotti (medici) vacanti al 30 novembre 1961;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in questione;
Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;
Vista la legge 10 marzo 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1961, è così costituita:

Presidente:
Limata dott. Erardo, vice prefetto.

Componenti:
Vessicchio dott. Attilio, medico provinciale;
Barbieri prof. Delfino, primario medico dell'Ospedale di Circolo di Varese;
Zanaboni prof. Angelo, primario chirurgo dell'Ospedale di Circolo di Tradate;
Sonzini dott. Luigi, medico condotto del comune di Carnago.

Segretario:
Cazzuola dott. Umberto, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sraà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, nell'albo dell'Ufficio sanitario provinciale di Varese.

Varese, addì 18 gennaio 1963

Il medico provinciale VESSICCHIO

(496)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.